



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA
Ufficio di Presidenza

DECRETO
Il Presidente

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato prorogato “lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” attualmente sino al 31 luglio 2021, come da D.L. 1.4.2021 n. 44;

visto il D.L. n. 137/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

visto, in particolare, l’art. 27 del citato decreto legge che autorizza il Presidente della Commissione tributaria provinciale a disporre che le udienze pubbliche e camerali nonché le camere di consiglio si svolgano da remoto o, in alternativa, sulla base degli atti, salvo che una delle parti non chieda la discussione;

preso atto che notoriamente persistono le condizioni previste dalla citata normativa e cioè divieti e limiti alla circolazione sul territorio nazionale e comunque pericoli per la salute dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario

considerato che la Commissione tributaria di Modena è ormai dotata delle necessarie strumentazione e tecnologia per la celebrazione delle udienze da remoto

ritenuta comunque l’opportunità di prevedere, in linea di massima, la trattazione delle udienze sulla base degli atti in considerazione dei tempi da adattamento alle nuove modalità e comunque della necessità di consentire comunque modalità maggiormente agili di definizione dei giudizi

dispone

che fino al termine dell’emergenza sanitaria le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passino in decisione sulla base degli atti salvo che una delle parti non chieda la discussione con apposita istanza da notificarsi alle altre parti costituite e da depositarsi almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

che nel caso di deposito di istanza di trattazione si proceda con la modalità da remoto, previa comunicazione della segreteria alle parti tre giorni prima dell’ora e delle modalità di collegamento, a condizione che detta istanza sia presentata almeno dieci giorni prima dell’udienza e che per la stessa non sia già stato fissato un numero di controversie da trattarsi con la stessa modalità incompatibile con un ordinato svolgimento dell’udienza;

che nel caso in cui non sia possibile procedere alla trattazione da remoto per le ragioni di cui sopra la trattazione venga rinviata a data da destinarsi.

Modena, 20 aprile 2021

Il Presidente
Vittorio Zanicelli